



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

**IL DIRIGENTE**

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;
- Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124;
- Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- Visto il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 ed il relativo provvedimento di approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento - definitive – di questa provincia – prot. 9324 del 23/08/2014;
- Visto il D.M. n. 374/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2021 ed il relativo provvedimento di approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento - definitive – di questa provincia – prot. 6694 del 7/8/2019;
- Visto il provvedimento dell'Ufficio Ambito Territoriale di Napoli che sulla base della ordinanza TAR Lazio n. 6967/2016 (R.G. n. 8587/2014) ha proceduto all'inserimento, con riserva, nelle GAE provinciali della scuola infanzia e primaria della ricorrente;
- Considerato che gli stessi inserimenti nelle GAE dei c.d. diplomati magistrali sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediato deperennamento degli stessi dalle graduatorie di pertinenza in caso di sentenza di merito di rigetto del relativo ricorso;
- Vista la Sentenza del TAR Lazio n.7771/2021 pervenuta con nota USR Emilia-Romagna prot. n. 20953 del 08.09.2021, con cui definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso R.G. 8587/2014 ne è stato disposto il rigetto;
- Vista la nota dell'Amministrazione Centrale prot. 1899 del 7/10/2019;
- Visto l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- Visto in particolare il comma 1 bis della L.96/2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
- Vista la nota prot. 3571 del 5/3/2020 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudizi afferenti il contenzioso in parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla predetta legge;
- Vista la nota prot. 13901 del 03/06/2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02- contrasto tra provvedimenti del Giudice amministrativo";
- Considerato che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all'esecuzione della sopra menzionata Sentenza del TAR Lazio n. 7771/2021 con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. 8587/2014 presentato dalla sotto elencata ricorrente;
- Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

Il Dirigente: Paolo Bernardi  
Responsabili del procedimento: Boni Mariagrazia Tel. 0522/407619- Giacomini Barbara Tel. 0522/407623  
e-mail: ufficioprimary.usp.re@gmail.com

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia  
e-mail: usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

**DISPONE**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7771/2021 R.G. n. 8587/2014 e in applicazione dell'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 è annullato il provvedimento con il quale l'Ufficio Ambito Territoriale di Napoli ha disposto l'inserimento con riserva della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia;
2. Sono annullati, altresì i decreti di approvazione delle graduatorie di questa provincia prot. n. 9324 del 23/08/2014 per il triennio 2014/2017 e prot. n. 6694 del 7/8/2019 per il triennio 2019/2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente della provincia di Reggio Emilia nella parte cui risulta l'inserimento con riserva dei predetti ricorrenti;
3. La docente di seguito elencata è depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Reggio Emilia per la scuola primaria e scuola dell'infanzia e dai correlati elenchi di sostegno, nonché, dalle relative graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia con decorrenza immediata:

*DOCENTI INFANZIA/PRIMARIA*  
*DEPENNATI DALLE GAE EX SENTENZA TAR LAZIO 7771/2021 R.G. n. 8587/2014*

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>
ILLIANO	ANNA RENATA

4. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risulti eventualmente inserita la docente sopra indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, **cancellando la relativa posizione dalla prima fascia solo se con riserva**, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale ([www.re.istruzioneer.gov.it](http://www.re.istruzioneer.gov.it)) ad ogni effetto di legge, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente  
Paolo Bernardi  
Firmato digitalmente ai sensi del D-Lgs.82/2005 s.m.i  
e norme ad esso connesse

Alla docente interessata tramite le scuole di titolarità  
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Emilia  
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica  
All'USR per l'Emilia Romagna  
Alle OO.SS del Comparto Scuola  
Al sito web

Il Dirigente: Paolo Bernardi  
Responsabili del procedimento: Boni Mariagrazia Tel. 0522/407619- Giacomini Barbara Tel. 0522/407623  
e-mail: ufficioprimary.usp.re@gmail.com

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia  
e-mail: usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it